

ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03132-AR/071

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 540 del 14/07/2021

Firmatari

Primo firmatario: [D'ATTIS MAURO](#)
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/07/2021

Stato iter: **14/07/2021**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO **14/07/2021**
[CASTELLI LAURA](#) VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)

Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/07/2021

ACCOLTO IL 14/07/2021

PARERE GOVERNO IL 14/07/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/07/2021

CONCLUSO IL 14/07/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03132-AR/071
presentato da
D'ATTIS Mauro
testo di
Mercoledì 14 luglio 2021, seduta n. 540

La Camera,
premessi che:
nel 1998 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 169 recante «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi» si sono stabilite le «quote di prelievo» destinate all'UNIRE (ora MiPAF), da applicare sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli. Le convenzioni di concessione relative alle scommesse ippiche avevano inoltre previsto l'obbligo di versare un «minimo garantito annuo», indipendentemente dalla raccolta effettiva conseguita, per effetto delle mutate condizioni di mercato, che non hanno consentito di raggiungere i livelli di raccolta previsti, molti concessionari ippici non hanno versato il «minimo garantito», lamentando i danni derivanti dalla presenza di operatori clandestini ed illegali, i ritardi nell'avvio dei sistemi di scommessa a quota fissa il ritardo nell'avvio della raccolta pervia telefonica e telematica. I concessionari hanno promosso giudizi

arbitrali nei confronti del MEF del MIPAAF e dei Monopoli;
con il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012 si è previsto che venissero definiti tutti i rapporti controversi tra Ministero dell'economia e finanze, Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico;

le Sezioni Unite della Corte di cassazione con Sentenza n. 23418 del 26 ottobre 2020 hanno disposto la piena legittimità dei Lodi Arbitrali ippici;

più volte in sede parlamentare è stata proposta una definizione dei suddetti Lodi. Si tratterebbe di una misura di sostegno al settore delle scommesse ippiche e sportive e, nello stesso tempo, lo Stato avrebbe convenienza finanziaria alla conclusione di tali accordi,

impegna il Governo

nell'ambito dei previsti provvedimenti di sostegno al settore dei giochi, a valutare l'opportunità di autorizzare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a definire anticipatamente le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020, con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa, nei limiti della quota capitale ad essi spettante, con riferimento alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o vi sia un lodo arbitrale già depositato.

9/3132-AR/71. *(Testo modificato nel corso della seduta)* D'Attis.